



COMUNE DI CERVASCA

Provincia di Cuneo

CAP 12010 – Tel. (0171) 684820 – Fax (0171) 684830

VARIANTE PARZIALE N° 8 AL P.R.G.C. PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.

L'Organo Tecnico Comunale per l'espletamento delle funzioni inerenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nominato con la Deliberazione della G.C. N° 153 in data 29/11/2021 composto da:

⇒ **SAGLIETTO Ing. Fabrizio** – componente effettivo

⇒ **PENNASSO arch. Ettore** – componente effettivo

⇒ **VIALE geom. Tiziana** – Incaricato di svolgere le funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica ai sensi della L.R. 01/12/2008 N° 32 e s.m.i.

si è riunito in data **31/08/2023** alle ore **18,00** nella Sede Comunale per espletare la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Parziale N°8 al P.R.G.C. ai sensi dell'art.17 comma 5 lettera f) e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i.

Premesso:

– che il comune di Cervasca ha avviato una variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.17 comma 5 lettera f) e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i. avente come modifiche i seguenti oggetti:


→ Cambio di destinazione per un fabbricato esistente presso Frazione Santa Croce, situato sul mappale n. 962 del Fg. 9 del catasto, lungo la Strada Provinciale 41. Il fabbricato in oggetto, posto in “area agricola di salvaguardia ambientale” E3, è attualmente utilizzato come deposito e rimessa per attività da tempo presenti sul territorio. Con la presente variante si intende modificare tale destinazione, data la necessità riscontrata anche dall'Amministrazione Comunale di individuare una valida soluzione atta all'insediamento sul territorio frazionale di una struttura a servizio dei cittadini in grado di fornire attività ambulatoriale di carattere pubblico e/o privato.

- che il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e Rapporto preliminare;
- Norme di Attuazione e tabelle di zona;
- Tav. 2d/7 – Azzonamento Santa Croce scala 1:2.000;
- Tav. 3/11 – Azzonamento del Territorio scala 1:5.000

– che per assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 152/06 è stato redatto “il Rapporto Preliminare” conformemente all'allegato I del D.Lgs. 4/08, comprendente la descrizione della Variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante, al fine di verificare la necessità o meno di assoggettabilità a valutazione della Variante stessa;

– che con la Deliberazione del C.C. 26 in data 25/05/2023 è stata adottata la Variante Parziale N° 8 al P.R.G.C. (art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.) con avvio del procedimento integrato della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);



- che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in:
 - Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio;
 - Arpa Piemonte, dipartimento di Cuneo - Attività istituzionale di produzione;
 - ASL CN 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica;
- che il Rapporto Preliminare, con la documentazione urbanistica, è stata fatta pervenire ai soggetti competenti ai fini ambientali precedentemente elencati;
- che tra i soggetti consultati hanno fatto pervenire propri contributi:
 - Provincia di Cuneo Det. Dir. 11194/2023 pervenuto in Comune prot. 5896 del 07/07/2023;
 - A.R.P.A. prot. 53792/2023 del 25/07/2023 pervenuto in Comune prot. 6439 del 26/07/2023;
 - A.S.L. CN 1 pervenuto in Comune prot. 5466 del 27/06/2023;

considerato:

- che le modifiche precedentemente descritte apportate al P.R.G. vigente si configurano quale variante parziale ai sensi del 5° comma, art. 17 della Legge Urbanistica Regionale in quanto vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento (8% in applicazione della L.R. 13/2020) nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

- che l'intervento in oggetto, oltre a riguardare un fabbricato consono alle nuove destinazioni d'uso previste, non conduce ad alcun incremento della capacità edificatoria e/o a nuovo consumo di suolo, poiché trattasi del semplice cambio di destinazione d'uso per un fabbricato esistente in un lotto già urbanizzato e edificato.

valutato:

- che gli Enti consultati in fase di Verifica di VAS hanno espresso generalmente parere di **non assoggettamento a Valutazione** esplicitando specifiche valutazioni di carattere urbanistico alle quali si rimanda per completezza;
- che la **Provincia** non ha evidenziato particolari criticità, dando indicazioni obbligatorie sull'accesso alla struttura e sui posti auto all'interno del lotto (settore viabilità), richiamando considerazioni generali a valenza ambientale ed ancora indicazioni generiche sulla componente acqua e scarichi (settore Risorse territorio), mentre sono state formulate osservazioni inerenti ad aspetti prettamente urbanistico che saranno pertanto valutati in tale sede;
- che **ARPA** ha fatto pervenire il proprio contributo escludendo la variante dalla procedura di Valutazione, ma si chiede di tenere in debita considerazione gli aspetti di : permeabilità, piantumazione fasce di vegetazione arborea al confine dell'area, reti fognarie separate e recapito acque bianche e nere, garantire la funzionalità dei corpi idrici, la sostenibilità energetico ambientale, illuminazione dell'area e dei percorsi di accesso all'area, adottare precauzioni sulle sui semi o propaguli vegetativi, organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata e in sede di progettazione seguire i riferimenti negli "indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti e le buone pratiche per la progettazione edilizia;
- e **A.S.L. CN 1**, nel parere di non necessità di assoggettamento a valutazione, non ha evidenziato criticità ricordando di: garantire la sostenibilità dell'intervento relativo alla raccolta/smaltimento rifiuti, depurazione acque reflue, approvvigionamento idrico, privilegiare le scelte tecniche atte a consentire il risparmio di fonti energetiche ed idriche;

dispone


- che la Variante Parziale 8 redatta ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i al P.R.G.C. del Comune di Cervasca **non debba essere sottoposta alla valutazione** ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 richiamando espressamente i pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati ed in quanto:
- la Variante non interferisce, con nuove previsioni, con aree protette di rilievo nazionale o regionale (SIC, ZPS, SIR) senza pertanto determinare particolari ricadute negative e neppure si prevedono interferenze dirette o indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale;
- la Variante in oggetto non conduce ad alcun incremento della capacità edificatoria e/o a nuovo consumo di suolo, poiché trattasi del semplice cambio di destinazione d'uso per un fabbricato esistente in un lotto già urbanizzato e edificato;
- con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- che le prescrizioni indicate nei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale dovranno essere recepite nelle controdeduzioni con l'eventuale modifica di regolamenti e norme;

- l'Organo Tecnico Comunale dispone in ordine alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Cervasca, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati;


Ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni

Letto, firmato, sottoscritto

SAGLIETTO ing. Fabrizio



PENNASSO arch. Ettore



VIALE geom. Tiziana

